

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 1609

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009. Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;
- infine, a norma dell'art. a norma dell'art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizza-

zione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

Con Deliberazioni della Giunta Regionale 11 gennaio 2010 n. 8, 10 febbraio 2010 n. 327, 9 marzo 2010, n. 649, 23 marzo 2010 n. 841, 13 aprile 2010 n. 1007, 11 maggio 2010, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a 67 Comuni, dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146

comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009

ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera

Provincia di Bari

Comune di Altamura (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
 Comune di Bari (DGR n.649 del 09 03 2010)
 Comune di Gravina in Puglia (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
 Comune di Molfetta (DGR n. 327 del 10 02 2010)
 Comune di Monopoli (DGR n. 327 del 10 02 2010)
 Comune di Noci (DGR n. 1007 del 13 04 2010)
 Comune di Polignano a Mare (DGR n. 327 del 10 02 2010)
 Comune di Terlizzi (DGR n. 1152 del 11 05 2010)
 Comune di Trani (DGR n. 1207 del 25 05 2010)
 Comune di Alberobello (DGR n. 1207 del 25 05 2010)
 Comune di Locorotondo (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Provincia di BarlettaAndria -Trani

Comune di Andria (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
 Comune di Barletta (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
 Comune di Canosa (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Provincia di Brindisi

Comune di Brindisi (DGR n. 1152 del 11 05 2010)
 Comune di Carovigno (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
 Comune di Ceglie Messapica (DGR n. 1207 del 25 05 2010)
 Comune di Cisternino (DGR n. 1207 del 25 05 2010)
 Comune di Fasano (DGR n. 1007 del 13 04 2010)
 Comune di Ostuni (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Provincia di Foggia

Comune di Apricena, (DGR n. 841 del 23 03 2010)
 Comune di Cerignola (DGR n. 649 del 09 03 2010)
 Comune di Lesina (DGR n. 841 del 23 03 2010)
 Comune di Poggio Imperiale (DGR n. 841 del 23 03 2010)
 Comune di Rodi Garganico (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di San Giovanni Rotondo (DGR n. 327 del 10 02 2010)

Comune di San Severo (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Vico del Gargano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Provincia di Taranto

Comune di Avetrana (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Castellaneta (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Crispiano (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Ginosola (DGR n. 327 del 10 02 2010)

Comune di Laterza (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Leporano (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Lizzano (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Maruggio (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Massafra (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Pulsano (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di San Nicandro Garganico (DGR n. 1152 del 11 05 2010)

Comune di Statte (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Torricella (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Provincia di Lecce

Comune di Alessano (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Alliste (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Andrano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Bagnolo del Salento (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Botrugno (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Cannole (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Castrignano del capo (DGR n. 1152 del 11 05 2010)

Comune di Castro (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Cosano (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Corsi (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Diso (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Gagliano del Capo (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Galatone (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Giuggianello (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Lecce (DGR n. 1007 del 13 04 2010)

Comune di Maglie (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Matino (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Melendugno (DGR n. 1152 del 11 05 2010)

Comune di Melissano (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Miggiano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Minervino di Lecce (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Montesano Salentino, (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Morciano di Leuca (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Nociglia (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Ortelle (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Palmeriggi (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Patù (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Racale (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Ruffano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Salve (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di San Cassiano (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Sanarica (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Santa Cesarea Terme (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Specchia (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Spongano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Surano (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Taviano (DGR n. 1207 del 25 05 2010)

Comune di Tiggiano (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Comune di Tricase (DGR n. 649 del 09 03 2010)

Comune di Vernole (DGR n. 1152 del 11 05 2010)

PREMESSO CHE:

ad oggi, sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, i Comuni riportati nel successivo elenco B hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

ELENCO B: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009

Comune di Sava (TA)

documentazione trasmessa con nota comunale prot n. 11363 del 23 04 2010.

Comune di Ruvo (BA)
documentazione trasmessa con nota comunale
prot. 14124 del 16 06 2010.

Comune di Nardò (LE)
documentazione trasmessa con nota comunale
prot. 20677 del 28 05 2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui al suddetto Elenchi B la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009. Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'Elenco B, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola